

Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali

19 agosto 2020

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), per un lungo periodo sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici.

Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a sostenere le difficoltà conseguenti.

Successivamente, è stata consentita, a determinate condizioni, la graduale ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi e il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e sono stati adottati interventi per la ripresa e il rilancio del settore.

In argomento, la VII Commissione della Camera ha svolto attività conoscitiva e di indirizzo.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche **di carattere culturale**, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché dei servizi di **apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura** di cui all'[art. 101 del d.lgs. 42/2004](#) (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. c) ed e), e 3, co. 1).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

In particolare, l'art. 1 del [DPCM 4 marzo 2020](#) aveva disposto, sull'intero **territorio nazionale**, dal 4 marzo al 3 aprile 2020, la sospensione di eventi e **spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli **cinematografici e teatrali**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportassero affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, co. 1, lett. b).

A seguire, l'art. 2 del [DPCM 8 marzo 2020](#) – le cui disposizioni si sono applicate dall'8 marzo al 3 aprile 2020 – aveva generalizzato, indipendentemente dal requisito della distanza interpersonale, le sospensioni indicate e aveva aggiunto quelle relative all'apertura dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura** (co. 1, lett. b) e d)).

Il [DPCM 9 marzo 2020](#) aveva poi esteso **all'intero territorio nazionale** le misure previste (per la regione Lombardia e altre 14 province) dall'art. 1 del citato [DPCM 8 marzo 2020](#), valide sempre fino al 3 aprile 2020, fra le quali la **sospensione** degli "eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale [...], anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, **a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri**" (co. 1, lett. g)).

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020)** ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, **originariamente**, (v. *infra*) **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei](#)

ministri del [31 gennaio 2020](#)), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la **limitazione o sospensione** di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale**, la **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, centri culturali**, nonché la **limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico** o la chiusura di **istituti e luoghi della cultura**, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. *g*), *i*) ed *r*), e 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del [D.L. 6/2020](#) (art. 5, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le previsioni indicate.

Qualche novità si era registrata a decorrere dal [DPCM 10 aprile 2020](#) che, nel confermare la **sospensione**, fino al 3 maggio 2020, degli **eventi** di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri**, nonché delle attività dei **centri culturali** e dei servizi di **apertura al pubblico** degli istituti e luoghi della cultura, aveva, invece, consentito il riavvio, **dal 14 aprile 2020, del commercio al dettaglio di libri**, prevedendo, tuttavia, che si continuavano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (artt. 1, co. 1, lett. *i*) e *j*), e 8, co. 1-2).

Successivamente, era intervenuto il [DPCM 26 aprile 2020](#), che aveva confermato le sospensioni già previste fino al 17 maggio 2020, sostituendo, però, il riferimento ai grandi eventi con quello agli **eventi di qualunque tipologia ed entità** (artt. 1, co. 1, lett. *l*), *j*), *u*), e 10, co. 1 e 2).

E', poi, intervenuto il [D.L. 16 maggio 2020, n. 33 \(L. 74/2020\)](#) che, nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che gli **eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura** con la presenza di pubblico, compresi quelli di **carattere culturale**, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del [D.L. 19/2020](#) (art. 1, co. 8). Aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi *infra*) (art. 3, co. 1).

In attuazione del [D.L. 19/2020](#) e del [D.L. 33/2020](#), il [DPCM 17 maggio 2020](#) aveva confermato fino al 14 giugno 2020 la sospensione delle attività dei **centri culturali**, degli **spettacoli** aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto.

Inoltre, aveva disposto che, **dal 18 maggio 2020**, il **servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** era assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantissero **modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori potessero rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura potevano individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte (art. 1, co. 1, lett. *p*), *z*)).

Qui la [circolare 26/2020](#) della Direzione generale Musei, recante **Linee guida per la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali**.

Le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 relative al servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura erano poi state confermate fino al 14 luglio 2020 dal [DPCM 11 giugno 2020](#) (art. 1, co. 1, lett. *p*)), che, in più, aveva disposto che, **dal 15 giugno 2020**:

- gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi** anche all'aperto erano svolti con **posti a sedere preassegnati e distanziati** e a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività dovevano svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restavano sospesi gli eventi che implicassero assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non era possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate. **Restavano comunque sospese**, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le **regioni** e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potevano stabilire una **diversa data di ripresa** delle attività, **nonché un diverso numero massimo di spettatori** in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi (art. 1, co. 1, lett. *m*));
- le attività dei **centri culturali** erano consentite a condizione che le regioni e le province autonome avessero

preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuassero i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida dovevano essere adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (art. 1, co. 1, lett. z)). Le disposizioni del nuovo DPCM avevano sostituito quelle del DPCM 17 maggio 2020 e (originariamente efficaci fino al 14 luglio 2020) erano poi state prorogate fino al 31 luglio 2020 dal [DPCM 14 luglio 2020](#).

Da ultimo, il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83**, ha prorogato al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza [deliberato](#) dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Inoltre, ha prorogato al 15 ottobre 2020 i termini delle disposizioni inserite nell'allegato – fra le quali non si riscontrano disposizioni relative al settore dei beni e delle attività culturali -, disponendo che ogni termine non inserito nello stesso allegato resta fissato al 31 luglio 2020 (art. 1, co. 3 e 4).

Infine, ha previsto che, nelle more dell'adozione di nuovi DPCM, e comunque per massimo **10 giorni** dalla data della sua entrata in vigore, restavano **applicabili** le previsioni del **DPCM 14 luglio 2020** (art. 1, co. 5).

E', poi, intervenuto il [DPCM 7 agosto 2020](#), le cui disposizioni si applicano dal 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020, e sono efficaci **fino al 7 settembre 2020**.

Il DPCM ha disposto che, nel periodo indicato, sull'intero territorio nazionale:

- gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** sono svolti (come in precedenza) con **posti a sedere preassegnati e distanziati** e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala**. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate. **A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico**, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; nel frattempo, è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

- il **servizio di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura continua ad essere assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano **modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

- le attività dei **centri culturali** sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri

di cui all'allegato 10 (art. 1, co. 6, lett. n), q) e z) e art. 12, co. 1).

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dei beni e delle attività culturali sono stati previsti dal [D.L. 17 marzo 2020, n. 18 \(L. 27/2020\)](#) e, in gran parte sono poi stati rafforzati dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34 \(L. 77/2020\)](#) e dal [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#) che, a loro volta, hanno introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

In particolare - al netto di interventi successivamente rafforzati - il [D.L. 18/2020](#) ha previsto la destinazione della quota del **10%** dei **compensi per "copia privata"** incassati nel **2019** dalla SIAE al **sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori** e lavoratori autonomi che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (art. 90).

In attuazione, è intervenuto il [D.L. 212 del 30 aprile 2020](#) con il quale sono stati assegnati **€ 13.536.000**. In particolare: il 50%, pari a € 6.768.000, è stato destinato agli autori; il 45%, pari a € 6.091.200, è stato destinato agli artisti interpreti ed esecutori; il 5%, pari a € 676.800, è stato destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (mandatari).

Successivamente, è intervenuto il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34 \(L. 77/2020\)](#) che, nell'attuare molte delle misure preannunciate dal Governo o richieste dalla VII Commissione della Camera (v. *infra*) ha, tra l'altro, ampliato o prorogato alcuni interventi già previsti dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#). Ulteriori ampliamenti sono stati poi previsti dal [D.L. 104/2020](#) .

Nello specifico, il [D.L. 34/2020 \(L. 77/2020\)](#):

- ha incrementato (da € 130 mln) a € 245 mln la dotazione complessiva dei **Fondi** di parte corrente e in conto capitale introdotti per il 2020 dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020: art. 89\)](#) e destinati al sostegno delle **emergenze** dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**. In particolare, il Fondo di parte corrente è passato (da € 80 mln) a € 145 mln; il Fondo in conto capitale è passato (da € 50 mln) a € 100 mln. E' stato previsto, altresì, un possibile incremento di **€ 50 mln** per il **2021**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1). Al contempo, tuttavia, a seguito dell'esame parlamentare, si è ridotto di **€ 9,6 mln** per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (art. 84, co. 15). Successivamente, il [D.L. 104/2020](#) ha ulteriormente incrementato la dotazione complessiva dei Fondi per il 2020 a **€ 335 mln**, di cui **€ 185 mln** relativi al Fondo di parte corrente ed **€ 150 mln** relativi al Fondo in conto capitale (art. 80, co. 2).

In attuazione di quanto previsto dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#) e dal [D.L. 34/2020](#) sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- con [DM 188 del 23 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del **teatro**, della **danza**, della **musica** e del **circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019** .

Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 6,8 mln**, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con [DM 278 del 10 giugno 2020](#). Al riguardo, con [comunicato stampa](#) dell'11 giugno 2020, il Mibact aveva fatto presente che l'incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute;

- con [DM 211 del 28 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 5 mln**, quota parte del Fondo di **parte corrente**, allo **spettacolo viaggiante**. Le risorse sono ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e comunque in misura non superiore a € 2.000 per ciascun beneficiario (limite poi eliminato dal [DM 313 del 10 luglio 2020](#) in considerazione

del numero di domande pervenute);

- con [DM 273 del 5 giugno 2020](#) si è provveduto ad assegnare al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo € 100 mln** per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva);

- con [DM 274 del 5 giugno 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno delle sale cinematografiche**. **Ulteriori € 20 mln** sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con [DM 10 luglio 2020](#). Inoltre, lo stesso decreto destina ulteriori **€ 2 mln**, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della **programmazione delle sale all'aperto nella stagione estiva**;

- con [DM 313 del 10 luglio 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno dell'esercizio teatrale privato** (e, al contempo, come *ante* evidenziato, sono state apportate modifiche al [DM 211 del 28 aprile 2020](#)). Al riguardo, successivamente, con [comunicato stampa](#) del 18 agosto 2020 è stata data notizia della firma di un ulteriore DM che consente l'accesso al beneficio anche alle **piccole sale teatrali** (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, aggiorna i criteri previsti dal DM 313/2020;

- con [DM 380 del 5 agosto 2020](#) – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione - si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente per il **sostegno all'industria musicale, discografica e fonografica**. In base al [comunicato stampa](#), si tratta di **€ 10 mln**.

Infine, con [comunicato stampa](#) del 12 agosto 2020 è stata resa nota la destinazione di **€ 10 mln per live club e organizzatori dei concerti**.

- ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) nel periodo **2020-2022, in deroga** alla disciplina generale, e ha previsto che per il **2020** le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (art. 183, co. 4, 5 e 6);
- per il **2020** ha introdotto la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema e l'audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime, e ha disposto che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (art. 183, co. 7).

In prima attuazione, è intervenuto il [D.L. 312 dell'8 luglio 2020](#), "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", il cui testo sarà visibile dopo la registrazione;

- ha istituito, con una dotazione di **€ 10 mln** per il **2020**, il **Fondo** destinato al sostegno delle imprese e degli enti di **produzione e distribuzione di spettacoli di musica**, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, **non già finanziati a valere sul FUS**, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020 (art. 183, co. 11-*quater*);
- ha istituito il **Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, di **€ 171,5 mln**, destinato al sostegno dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura **non statali**, nonché delle **librerie**, dell'intera **filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**. (art. 183, co. 2). In seguito, il [D.L. 104/2020](#) ha incrementato la disponibilità del Fondo a **€ 231,5 mln** e lo ha

destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento** (art. 80, co. 1, lett. a).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 34/2020, sono già intervenuti:

- il [DM 267 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 30 mln** al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri**. Le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l'acquisto di libri;

- il [DM 268 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al c.d. "**tax credit librerie**", ossia il credito di imposta, istituito dall'art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

- il [DM 297 del 26 giugno 2020](#) che ha destinato **€ 50 mln** ai **musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio**;

- il [DM 372 del 3 agosto 2020](#) – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – che ha destinato quota parte del Fondo al ristoro degli operatori nel settore delle **mostre d'arte**. Il [comunicato stampa](#) fa presente che si tratta di **€ 20 mln**;

- il [DM 371 del 3 agosto 2020](#) – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – che ha destinato quota parte del Fondo al ristoro degli operatori nel settore delle **fiere** e dei **congressi**. Il [comunicato stampa](#) fa presente che si tratta di **€ 20 mln**;

Inoltre:

- con [comunicato stampa](#) del 31 luglio 2020 è stata resa nota la destinazione di **€ 10 mln** alla **piccola editoria**;

- con [comunicato stampa](#) del 12 agosto 2020 è stata resa nota la destinazione di **€ 12 mln** ai **concerti annullati**;

- per il **2020**, ha autorizzato la spesa di **€ 100 mln** al fine di assicurare il funzionamento di **musei** ed altri istituti e luoghi della cultura **statali** (art. 183, co. 3). In seguito, il [D.L. 104/2020](#) ha incrementato l'autorizzazione di spesa a **€ 165 mln** (art. 80, co. 1, lett. b);
- ha istituito il **Fondo per la cultura**, con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per **tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione** del **patrimonio culturale** materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con **risorse di soggetti privati**, che può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e *crowdfunding*. Inoltre, per il **2021**, la stessa dotazione può essere incrementata per **€ 50 mln** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da **Cassa Depositi e prestiti**, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di **contributi in conto interessi** e di **mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (art. 184);
- ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art-bonus**) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti** (art. 183, co. 9);
- ha previsto il conferimento alla città di **Parma**, anche per il **2021**, del titolo di **Capitale italiana della cultura** già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, ha previsto che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il **2023**, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di **Bergamo e**

Brescia (art. 183, co. 8 e 8-*bis*);

- ha disposto che, **per il 2020**, il titolo di **Capitale italiana del libro** – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, **senza** l'apposita **selezione** (art. 183, co. 8-*ter*);
- per il **2020**, ha incrementato di **€ 15 mln** il **Fondo "Carta della cultura"** istituito dalla L. 15/2020 con una dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2020, e destinato a contribuire, con contributi di importo nominale pari a € 100, alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a **nuclei familiari economicamente svantaggiati** (art. 183, co. 10-*bis*);
- per il **2020**, ha incrementato di **€ 30 mln** le risorse destinate alla **Card cultura per i diciottenni**, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali (art. 183, co. 11-*ter*);
- per il **2020**, ha riconosciuto ai nuclei familiari con un **ISEE** non superiore a **€ 30.000** un contributo, di importo non superiore a **€ 200**, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, per le spese sostenute per la frequenza di **lezioni di musica** presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di **cori, bande e** scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione" (art. 105-*ter*);
- ha autorizzato la spesa di **€ 1 mln** per il **2020** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale immateriale** inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 185-*bis*);
- ha modificato la disciplina relativa al rilascio di **voucher** relativi a titoli di acquisto di **biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura** sospesi per l'emergenza sanitaria (art. 88, D.L. 18/2020-L. 27/2020), e, in particolare: ha consentito lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; ha introdotto esplicitamente la possibilità di **rimborso** (e non solo di emissione del *voucher*); ha esteso (da 12) a **18 mesi** il termine di validità dello stesso **voucher**, che può essere emesso **fino al 30 settembre 2020**; ha previsto che l'organizzatore di **concerti di musica leggera** provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata è **annullata**, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso (art. 183, co. 11 e 11-*bis*);
- per il **2020**, ha autorizzato la spesa di **€ 10 mln** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la **fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli** (art. 183, co. 10);
- ha anticipato al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo **del cinque per mille** (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario **2019** (art. 156);

- per fornire sostegno ad **artisti, interpreti ed esecutori**, ha fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del **bilancio finale di liquidazione** dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**IMAIE**) **in liquidazione** ed è intervenuto sulla disciplina per il **pagamento dei creditori**, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti. Le somme sono ripartite per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore (art. 185);
- ha **prorogato** (dal 31 maggio 2020) **al 16 settembre 2020** il termine per effettuare i **versamenti delle ritenute**, dei **contributi** e dei **premi** per l'**assicurazione obbligatoria**, nonché dell'**IVA**, sospesi fino al 30 aprile 2020, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (di cui all'art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), e 4, del [D.L. 18/2020](#)). In particolare, il versamento poteva essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. a)). In seguito, il [D.L. 104/2020](#) ha previsto una **ulteriore rateizzazione** di tali versamenti, disponendo che gli stessi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al **50%** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del **restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima **rata entro il 16 gennaio 2021** (art. 97);
- ha previsto la corresponsione anche per i mesi di **aprile e maggio 2020** dell'indennità mensile di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che non **siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente** e abbiano almeno **30** contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (art. 38, D.L. 18/2020). Inoltre, ha previsto l'erogazione della stessa indennità per i mesi di **aprile e maggio 2020** anche ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno **7** contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000. Altresì, ha riconosciuto un'indennità mensile di **€ 600** per i mesi di **aprile e maggio 2020** anche ai lavoratori intermittenti iscritti al medesimo Fondo che non **siano titolari di pensione** o di **altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente**, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Per i **lavoratori intermittenti** iscritti al medesimo Fondo pensioni, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'indennità di **€ 600** per i mesi di **aprile e maggio 2020** è stata comunque riconosciuta sulla base degli stessi requisiti (almeno **7** contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000) (art. 84, co. 8, lett. b), 10 e 11). In seguito, il [D.L. 104/2020](#) ha previsto l'erogazione di una **indennità onnicomprensiva** pari a **€ 1000** ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. 18/2020 e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000 (art. 9, co. 4). Ha, altresì, previsto che la domanda per le indennità (fra le altre) di cui all'art. 84 del D.L. 34/2020 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 agosto 2020 (art. 9, co. 8);
- ha previsto l'erogazione anche per il mese di **aprile 2020** dell'indennità di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti **titolari di partita IVA** e di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, D.L.

18/2020) (fra i quali, in base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 27 marzo 2020, sono compresi altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore) (art. 84, co. 1). Anche per tale indennità rileva quanto in seguito previsto per la presentazione della domanda dal **D.L. 104/2020** (art. 9, co. 8);

- nell'ambito dell'estensione dei periodi di **trattamento ordinario di integrazione salariale** ([art. 19, D.L. 18/2020](#)) e dei periodi di **cassa integrazione in deroga** ([art. 22, D.L. 18/2020](#)) (da 9 a 18 settimane – di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – ha previsto che i datori di lavoro dei settori **spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 (art. 68, co. 1, lett. a) e art. 70, co. 1, lett. a);
- ha previsto che ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** (tra i quali, in base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 14 maggio 2020 rientrano **teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali**) con ricavi o compensi non superiori a € 5 mln e che abbiano avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50% nel periodo d'imposta precedente, spetta un **credito d'imposta del 60%** per le spese di **affitto** degli **immobili** in cui si svolge l'attività (art. 28);
- ha previsto, abrogando quanto introdotto dal [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 64), che ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** si applica un **credito di imposta del 60%** delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 mln per il 2020 (art. 125);
- ha previsto che le **imprese** con un volume di **ricavi non superiore a € 250 mln**, e i **lavoratori autonomi** con un corrispondente volume di compensi, **non** sono tenuti al versamento del saldo dell'**IRAP** dovuta per il 2019 (mentre rimane fermo il versamento dell'acconto), né della prima rata dell'acconto dell'**IRAP** dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 14 maggio 2020, anche al settore culturale (art. 24);
- ai fini del riconoscimento anche per i mesi di **aprile e maggio** dell'**indennità** prevista inizialmente per il solo mese di **marzo** a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha incrementato (da € 300 mln) a **€ 1.150 mln** per il 2020 le risorse del **Fondo per il reddito di ultima istanza**, istituito dal D.L. 18/2020 ([L. 27/2020](#): art. 44) (art. 78).

In base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 27 marzo 2020, tale Fondo fornisce tra l'altro, sostegno ai **lavoratori intermittenti** dello spettacolo non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali.

In attuazione di quanto disposto dal D.L. 18/2020 è intervenuto il [D.L. 4 maggio 2020](#).

Da ultimo, il [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), oltre a quanto già detto, ha introdotto altre misure che, come evidenzia il [comunicato stampa](#) del Mibact, sono importanti per il rilancio e il sostegno di un settore strategico dell'economia nazionale. In particolare, il D.L.:

- per il 2020, ha incrementato di **€ 5 mln** l'autorizzazione di spesa (art. 1, co. 317, [L. 205/2017](#)) per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT** (art. 80, co. 3);
- per il 2020, ha incrementato di **€ 25 mln** l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del **Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali"** (art. 1, co. 337, [L. 208/2015](#)) e ha ampliato il contenuto del

Piano, includendovi anche beni o **siti di eccezionale interesse paesaggistico** e consentendo la possibilità di effettuare **acquisizioni** nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, co. 4);

- ha incrementato il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. **Fondo Bacchelli**: [L. 440/1985](#)) di **€ 250.000 per il 2020** e di **€ 750.000** a decorrere **dal 2021** (art. 80, co. 5);
- ha esteso il c.d. **Superbonus energetico**, ossia gli incentivi fiscali introdotti dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 119) anche alle **dimore storiche** accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a **condizione che siano aperte al pubblico** (art. 80, co. 6);
- ha rifinanziato nella misura di **€ 300.000 per il 2020** e di **€ 1 mln annui** a decorrere **dal 2021** il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015 (art. 2, co. 5-*bis*, del [D.L. 76/2013](#)-L. 99/2013), ridenominandolo "Fondo giovani per la cultura (art. 24, co. 4);
- ha previsto che il MIBACT, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi per l'assunzione di funzionari dei **profili tecnici** già autorizzati dalla L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 338), può conferire **incarichi di collaborazione** - per un importo massimo di € 40.000 per singolo incarico - presso le **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio**, per la durata massima di 15 mesi e comunque **entro il 31 dicembre 2021**, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2020 e di € 16 mln per il 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1);
- nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque **fino al 31 dicembre 2021**, ha consentito per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, l'elevazione fino a **151 %** del limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli **incarichi dirigenziali non generali** che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente (art. 1, co. 6, secondo periodo, [D.L. 162/2019](#)-L. 8/2020), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di **Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio** e **Soprintendenze archivistiche e bibliografiche**, nonché per gli **istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale** e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3);
- ha previsto **nuove modalità di accesso** alla **qualifica dirigenziale tecnica** all'interno del MIBACT, mediante un **corso-concorso selettivo di formazione** bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (art. 24, co. 5-11 e 13);
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche **gestori delle attività** ivi esercitate, ha previsto l'**esenzione** dal pagamento della **seconda rata** dell'imposta municipale propria (**IMU**) dovuta per il **2020** e l'**esenzione** dal **pagamento totale** della stessa IMU per il **2021 e il 2022** (art. 78, co. 1, lett. *d*), e co. 3);

Infine, come evidenzia il [comunicato stampa](#) del Mibact, al settore si applicano anche previsioni più generali recate dallo stesso D.L. 104/2020, ad esempio in materia di cassa integrazione e di sgravi contributivi per nuove assunzioni.

L'attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera

Il 14 aprile 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto una [audizione](#) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel corso della quale sono state illustrate le relative iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Successivamente, il 5 maggio 2020 la stessa VII Commissione della Camera ha approvato,

all'unanimità, la [risoluzione 8-00073](#) (sintesi delle risoluzioni [7-00439](#), [7-00441](#), [7-00447](#), [7-00448](#), [7-00453](#), [7-00456](#), [7-00458](#)).

In particolare, la risoluzione ha impegnato il Governo a:

- intraprendere tutte le iniziative possibili in sede europea per **incrementare i finanziamenti** riservati alla cultura nei quadri finanziari pluriennali dell' **Unione europea**;
- promuovere **campagne mediatiche** finalizzate alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio culturale al termine della sospensione;
- valutare la possibilità di adottare iniziative per realizzare un **Fondo nazionale per la cultura**, sul quale convogliare investimenti pubblici e coinvolgere i principali attori del sistema produttivo e creditizio italiano;
- valutare la possibilità di un'azione di **mecenatismo** diffuso e partecipato, anche attraverso sistemi di micro-finanziamento, per garantire la liquidità necessaria ad affrontare le più urgenti emergenze e a finanziare interventi di promozione e investimenti;
- integrare e rafforzare le misure di **sostegno al reddito** per tutte le categorie di lavoratori dei settori del cinema e dello spettacolo, con particolare riferimento ai lavoratori intermittenti;
- valutare l'adozione di **misure fiscali di sostegno** e di agevolazione per i **canoni di locazione** degli **immobili** destinati al **cinema**, allo **spettacolo** e alla diffusione della cultura – come **musei, gallerie d'arte, pinacoteche e dimore storiche** – e per i locali adibiti ad attività di interesse culturale, compresi i locali adibiti a **laboratori per arti e mestieri**;
- predisporre **linee guida**, anche caratterizzate da innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché da nuove forme di gestione del pubblico e di distribuzione del prodotto artistico, per garantire il **riavvio delle attività aperte al pubblico** in condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie risorse per l'attuazione dei protocolli di sicurezza e un programma di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- assicurare la tempestiva erogazione delle risorse previste dalla [L. 220/2016](#) e adottare iniziative volte a tenere conto delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza sanitaria in sede di definizione dei requisiti richiesti per l'accesso al **credito di imposta** per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione e ai contributi selettivi (artt. 17 e 26 della stessa [L.220/2016](#));
- valutare la possibilità di prevedere **misure di garanzia** e di sostegno in favore delle imprese del settore cinematografico, anche attraverso la cessione a intermediari finanziari dei crediti di imposta già maturati da produttori, distributori ed esercenti;
- adeguare i **criteri di ripartizione** del **FUS** alle esigenze contingenti derivanti dall'emergenza sanitaria;
- valutare misure di sostegno per il settore delle manifestazioni culturali popolari, con particolare riguardo a **cori e bande**;
- valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di **provare gli spettacoli** della prossima stagione, anche a **porte chiuse**;
- considerare, nell'ambito degli interventi di sostegno, la particolare specificità delle **scuole e accademie di teatro**, al fine di consentire una ripresa tempestiva delle lezioni didattiche;
- valutare la possibilità di incentivare già nel 2020 le **produzioni teatrali estive** compatibili con il rispetto del distanziamento sociale;
- assumere iniziative a sostegno delle **piccole imprese** del settore **musicale**;
- destinare risorse specifiche ai **centri culturali multidisciplinari e multifunzionali**, non destinatari di alcuna forma di finanziamento pubblico;
- prevedere risorse economiche per le **imprese culturali e creative**, anche allo scopo di favorire la creazione di una rete di distribuzione di prodotti culturali, per sostenere le iniziative di tali imprese per l'innovazione e la digitalizzazione;
- valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, la **libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici**, compresi quelli visibili dalla pubblica via, attraverso l'utilizzo, tra la rosa delle licenze Creative Commons, di quelle tipiche dell'Open Access, nonché volte a riconoscere la facoltà dei direttori di istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di licenziare immagini in rete attraverso licenze Creative Commons di libero riuso;
- prevedere forme di **sostegno economico all'intera filiera del libro**, con particolare riguardo alle attività indipendenti e ai piccoli editori;
- adottare iniziative per ampliare ulteriormente i fondi destinati a finanziare la « **18App** », anche valutando la possibilità di estendere la platea dei beneficiari;
- promuovere ulteriori forme di **collaborazione** tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il **Ministero dell'istruzione**, al fine di considerare nuove aggregazioni di scuole di ogni ordine e grado legate a realtà culturali quali musei, biblioteche, archivi, enti culturali, per dare vita a forme di **didattica integrata e innovativa**, anche attraverso progetti di digitalizzazione dei musei e dei siti archeologici, nonché di programmare iniziative formative per gli studenti, anche con il coinvolgimento dei privati operanti nel settore, e di supportare la ripresa delle attività didattiche delle scuole.